

DIRETTIVA 2003/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2003
che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425
konjak
 (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽⁴⁾, autorizza l'impiego nei prodotti alimentari dell'additivo alimentare E 425 konjak, in presenza di determinate condizioni.
- (2) La Commissione ha adottato provvedimenti per sospendere temporaneamente l'immissione sul mercato di coppette di gelatina contenenti E 425 konjak in quanto ne è stata rilevata la pericolosità, giacché in paesi terzi hanno provocato la morte per soffocamento di diversi bambini e anziani.
- (3) Il rischio per la salute umana è riconosciuto da alcuni produttori di coppette di gelatina, che appongono sulle confezioni un'avvertenza che indica il rischio per i bambini e gli anziani.
- (4) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri che hanno adottato misure a livello nazionale si può concludere che le coppette di gelatina contenenti E 425 konjak espongono ad un rischio mortale. Oltre che per la loro forma e dimensioni le coppette di gelatina comportano un grave rischio per la salute umana a causa delle caratteristiche fisico-chimiche del konjak.
- (5) Nel caso di specie l'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini.
- (6) Occorre modificare le condizioni d'impiego dell'E 425 konjak per quanto attiene al suo utilizzo nei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina.

- (7) La direttiva 95/2/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE, alla riga relativa all'E 425 konjak: i) gomma di konjak, ii) glucomannano di konjak, le parole «Prodotti alimentari in generale (ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3)» sono sostituite dalle seguenti parole: «Prodotti alimentari in generale (ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3 e dei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina)».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 17 gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo
 Il Presidente
 P. COX

Per il Consiglio
 Il Presidente
 G. DRYG

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 124.

⁽²⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 39.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2003.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/5/CE (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 59).